

Repertorio n. 24006

Raccolta n. 7011

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA
SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di novembre.

In Palermo, nel mio studio in via Alcide De Gasperi n. 189.
Davanti a me dott. Maurizio CITROLO, notaio in Palermo,
iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei distretti
riuniti di Palermo e Termini Imerese,

sono presenti i signori:

DOLCI Amico, nato a Partinico il giorno 8 maggio 1957,
Associazione "Centro per lo Sviluppo Creativo "Danilo Dolci"
- ONLUS" con sede in Trappeto, Borgo di Trappeto, codice
fiscale 97123650828, costituita in Italia, in esecuzione
della deliberazione del Consiglio Direttivo del 22 settembre
2022, trascritta nel libro dei verbali alle pagine 12-13, che
per estratto da detto libro viene allegata in copia al
presente sotto lettera "A";

LA FATA Vito, nato ad Alcamo il 28 maggio 1976, residente a
Trappeto in Contrada Cerasella, che interviene nella qualità
di Presidente del Comitato Direttivo della Associazione
"CESIE" con sede in Trappeto, via Benedetto Leto n. 1, codice
fiscale 97171570829, costituita in Italia, in esecuzione
della deliberazione del Comitato Direttivo del 17 settembre
2022, trascritta nel libro dei verbali alla pagina 35, che
per estratto da detto libro viene allegata in copia al
presente sotto lettera "B";

DOLCI Daniela, nata a Partinico il 18 aprile 1961, residente
in Oberwil, Svizzera, in Talstrasse n. 17, codice fiscale DLC
DNL 61D58 G384K, che interviene nella qualità di Presidente
del Consiglio Direttivo della Associazione "Danilo Dolci -
Nuovo Futuro" con sede in Trappeto, contrada Piano Trappeto,
Borgo di Dio s.n.c.", codice fiscale 06443050825, costituita
in Italia, in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Direttivo del 27 ottobre 2022, trascritta nel libro dei
verbali alle pagine 1-3, che per estratto da detto libro
viene allegata in copia al presente sotto lettera "C";

LOMBARDO Giuseppe, nato a Santa Ninfa (TP) il 9 dicembre
1939, residente a Santa Ninfa in via san Vito n. 23, codice
fiscale LMB GPP 39T09I291J;

SCIORTINO Alessandro, nato a Palermo il 25 settembre 1967,
residente in Carini in viale Libeccio n. 30, codice fiscale
SCR LSN 67P25 G273T.

I comparenti, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi chiedono di ricevere quest'atto, con il quale
convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita tra le associazioni "Centro per lo Sviluppo
Creativo "Danilo Dolci" - ONLUS", "CESIE" e "Danilo Dolci -

Registrato all' Agenzia
delle Entrate di
PALERMO
in data 16 novembre
2022
al n. 38092 serie 1T

Nuovo Futuro" una società a responsabilità limitata senza scopo di lucro e con caratteristiche di Impresa Sociale ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112, con la denominazione:

"BORGO DANILO DOLCI S.R.L. - Impresa Sociale"

ART. 2) SEDE

La società ha sede legale in Palermo, e sede operativa in Trappeto, Borgo Danilo Dolci, contrada Piano Trappeto.

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante nel registro delle imprese.

ART. 3) OGGETTO SOCIALE

La società non ha scopo di lucro ed esercita in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità all'art. 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati.

In particolare la società ha per oggetto la promozione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, quali l'organizzazione di corsi di formazione, convegni, conferenze, congressi, mostre, concerti, visite culturali, viaggi di studio e seminari, con riguardo alle discipline attinenti lo sviluppo territoriale, la pianificazione dal basso, la sociologia, le relazioni internazionali (con particolare attenzione al bacino del Mediterraneo), studi sulle metodologie di perseguimento e conservazione della pace e sulla risoluzione nonviolenta dei conflitti, filosofia, scienze dell'educazione, ricerca scientifica, promozione della salute della persona e dello sviluppo psico-fisico, anche mediante la diffusione di discipline sportive, letteratura, musica, pittura ecc., il tutto con un taglio culturale ispirato alla promozione e diffusione dell'opera, del pensiero, della metodologia e della filosofia di Danilo Dolci.

Per il perseguimento dei suoi scopi la società:

- realizzerà e sosterrà progetti finalizzati a favorire la creatività individuale e di gruppo, la sperimentazione della struttura maieutica reciproca, l'approfondimento dell'azione nonviolenta, di tematiche ambientali, educative, connesse alla valorizzazione del territorio e alla tutela dei diritti umani;

- concentrerà le proprie attività e iniziative prevalentemente negli immobili, con relative accessioni e pertinenze, utilizzati a partire dagli anni Cinquanta del Novecento da Danilo Dolci e dai suoi collaboratori, posti in località denominata "Contrada Piano di Trappeto, intesa Serro", e ne curerà la gestione, la ristrutturazione, la conservazione e la valorizzazione, procedendo ove possibile al loro acquisto, ma con facoltà di locarli a terzi che

svolgano attività di interesse collettivo in ambiti culturale, formativo e scientifico, e promuoverà a nascita di una "Casa per la Pace" presso gli immobili posseduti o gestiti;

- promuoverà la raccolta, l'acquisizione, la conservazione, l'archiviazione e la pubblica fruizione della documentazione relativa alle attività condotte da Danilo Dolci, dalle Associazioni da lui fondate e dai suoi collaboratori nel corso della seconda metà del Novecento;

- nell'ambito delle attività che formano oggetto della società, offrirà servizi di accoglienza, di somministrazione e di ristorazione.

La società potrà compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione e disposizione finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale; potrà partecipare a bandi e concorsi in ambito locale, regionale, nazionale o internazionale, per la realizzazione di propri progetti e per il reperimento, anche mediante il crowdfunding, di fondi utili al finanziamento delle attività e del miglioramento del patrimonio immobiliare detenuto a qualsiasi titolo, e potrà stabilire rapporti di collaborazione e contratti per la fornitura di beni e servizi con Enti e soggetti pubblici e privati, Università, Scuole di ogni ordine e grado, società e cooperative nazionali o estere.

Art. 4) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

La società non ha scopo di lucro. Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio della società. A tal fine, conformemente al disposto dell'articolo 3, comma 2, D.lgs. 112/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 3, D. Lgs. n. 112/2017:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse

massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3 comma 3, lettera a) del D.Lgs. 112/17.

ART. 5) DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento).

Art. 6) SOCI

Possono essere soci esclusivamente le persone fisiche, le Associazioni, le Fondazioni e le società, sia italiane che straniere, che condividono lo Statuto e le sue finalità e abbiano interesse alle attività della società, avendo nel proprio statuto previsto l'esercizio di attività compatibili con quelle della società.

ART. 7) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila).

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, che deve essere assunta all'unanimità dei soci, se la deliberazione di aumento non precisa la natura dei conferimenti, questi devono essere fatti in denaro.

L'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione, purché i nuovi soci rientrino tra i soggetti previsti dall'articolo 6 del presente statuto.

In conformità all'art. 4 comma 3, D.lgs. 112/2017, le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della società, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Le decisioni assunte in violazione di tale divieto sono annullabili e possono essere impugnate in conformità alle norme del codice civile entro il termine di centottanta giorni: la legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 8) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società ha facoltà di ottenere dai soci sia versamenti a fondo perduto, in conto capitale o in conto futuro aumento del capitale sociale che finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata, nei limiti e nei modi

stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 9) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Le quote di partecipazione sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, con i vincoli appresso indicati.

Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi è consentito nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D. Lgs n. 112/2017 e a condizione che avvenga a favore di soggetti che abbiano i requisiti per essere soci. Verificata questa condizione, il trasferimento è soggetto alla seguente disciplina.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al domicilio di ciascuno di essi. I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione e per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora nessun socio intendesse acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto fosse esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione. Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni poste in vendita.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli

altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Non sono soggetti a quanto disposto dal presente articolo i trasferimenti a favore di altri soci.

Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Qualora non fosse previsto un corrispettivo in denaro oppure venissero contestate l'entità del prezzo di cessione e/o le condizioni della stessa, la loro determinazione verrà rimessa a un terzo arbitratore, scelto d'accordo tra le parti interessate tra gli iscritti negli ordini dei ragionieri o dei dottori commercialisti di Palermo, il quale stabilirà il valore della quota con i criteri stabiliti dall'art. 2473 del codice civile. In mancanza di accordo sulla scelta del terzo arbitratore, questo sarà nominato dal Tribunale di Palermo su ricorso della parte interessata. In questo caso il versamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro centoventi giorni dalla comunicazione della decisione del terzo arbitratore.

Art. 10) TRASFERIMENTO A CAUSA DI MORTE

La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 9.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

ART. 11) RECESSO

Al socio spetta il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Il recesso deve essere esercitato per l'intera quota di partecipazione del socio.

Ai soci che recedono dalla società spetta unicamente il rimborso della quota versata ed eventualmente rivalutata o aumentata nei limiti di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 3 del D. Lgs n. 112/2017.

ART. 12) ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del presente statuto o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali, ovvero nelle ipotesi di condotta inconciliabile con il perseguimento delle finalità istituzionali della società, di sopravvenuta impossibilità a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o di morosità, invita il socio inadempiente mediante comunicazione da inviare con qualsiasi

mezzo che dia prova della ricezione, a presentare per iscritto con i medesimi strumenti, le proprie giustificazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, decorsi 15 (quindici) giorni dalla data concessa al socio per fornire le proprie giustificazioni, senza che il socio medesimo abbia fornito alcuna giustificazione, ovvero abbia fornito giustificazioni ritenute inadeguate o non plausibili, delibera l'esclusione del socio da comunicarsi al socio escluso con le medesime modalità descritte all'art. 12.1.

Ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs n. 112/2017 in caso di esclusione, il socio escluso ha diritto di adire l'assemblea dei soci, entro il termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione ricevuta dal Consiglio. La decisione è pronunciata dall'Assemblea con votazione a maggioranza assoluta senza computare nel quorum il voto spettante al socio interessato, in occasione della prima adunanza utile successiva. Nelle more della prima Assemblea che sarà chiamata ad esprimersi sulla legittimità della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, i diritti e i doveri inerenti alla qualifica di socio restano sospesi e non esercitabili.

I soci incorsi in procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta, concordato) sono esclusi di diritto.

L'esclusione del socio deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge.

ART. 13) ASSEMBLEA: COMPETENZA

L'assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; sulla nomina degli amministratori e dell'organo di controllo; sulle modificazioni dell'atto costitutivo; e sulle altre materie previste dalla legge o ad essa sottoposte da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

ART. 14) ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con raccomandata AR spedita almeno otto giorni prima di quello della riunione, oppure mediante raccomandata a mano, fax o posta elettronica trasmessi all'indirizzo, numero telefax o indirizzo di posta elettronica comunicati dal socio e risultanti dal libro dei soci, e purché, in questi casi, vi sia la prova dell'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso dovrà indicare luogo, giorno ed ora dell'adunanza e contenere l'elenco degli argomenti da trattare.

L'assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea, anche non ritualmente convocata, delibera validamente quando sussistono le condizioni di legge.

ART. 15) ASSEMBLEA: SVOLGIMENTO

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, oppure, in loro assenza, da persona scelta dall'assemblea stessa.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera, quale che ne sia l'oggetto, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della maggioranza del capitale sociale.

La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

i. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

ii. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

iii. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente. Per la validità delle riunioni non è richiesta la presenza del Segretario e del Presidente nel medesimo luogo né la presenza nella sede di convocazione della riunione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.

ART. 16) AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da almeno tre componenti, oppure da un amministratore unico, anche non soci.

L'assemblea che provvede alla nomina dell'organo amministrativo ne determina la composizione, la durata in carica e stabilisce anche il numero dei componenti.

ART. 17) POTERI, REQUISITI, NOMINA E CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

All'Organo di Amministrazione sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione della società e per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato all'Assemblea dei soci.

Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, e indipendenza, come specificati all'articolo 18) del presente statuto.

Chi sia stato eletto nonostante le cause di incompatibilità di cui sopra, anche sopravvenute alla nomina, decade dalla carica con effetto immediato.

La nomina di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione è riservata all'Assemblea dei soci, con la conseguenza che nessun amministratore potrà essere nominato da soggetti esterni rispetto alla società, salvo espressa modifica statutaria e fermo restando che la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione resterà sempre riservata all'Assemblea dei soci, come previsto dal richiamato articolo 7 del D. lgs. n. 112/2017.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera b) del D. lgs. n. 112/2017, nel caso in cui la società superi due dei tre limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. ridotti della metà, spetta ai lavoratori della società nominare un componente del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto, e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui vengono nominati i nuovi amministratori, ricostituendo il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio di amministrazione. Gli amministratori rimasti in carica devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 18) REQUISITI DI ONORABILITA', PROFESSIONALITA' E
INDIPENDENZA

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal Codice civile ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del D. lgs. n. 112/2017, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti relativi all'ambito di azione dell'impresa sociale;
- accertata esperienza nelle attività costituenti l'oggetto

sociale della società e/o di un ente del Terzo Settore;
- mancanza di esercizio di altre attività che comportino un danno diretto alla società.

Per quanto concerne i requisiti di professionalità, gli stessi dovranno essere definiti da apposito regolamento.

Art. 19) STRUTTURA DEL C.D.A.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Non può in ogni caso essere nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, un rappresentante delle società o enti di cui all'art. 7), quarto capoverso.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dagli articoli 2381 e 2475 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale, ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. L'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 20) ADUNANZE DEL C.D.A.

Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione quando lo ritiene necessario od opportuno, o quando ne faccia richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni dell'assemblea dei soci

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere assunte anche mediante procedura di consultazione scritta non soggetta a particolari vincoli, ma che assicuri a ciascun partecipante (e, dunque, anche a chi, senza essere consigliere, ha diritto a partecipare alle sedute) adeguata informazione e partecipazione, sì da poter esercitare i propri diritti come riconosciuti dallo Statuto previo

adeguato confronto. La procedura viene interrotta ove, anche nel corso della stessa ed in qualunque fase ci si trovi, uno o più consiglieri si oppongano motivatamente chiedendo che la trattazione avvenga con seduta da tenersi collegialmente.

La consultazione viene avviata con l'invio da parte del Presidente del documento sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina del Segretario chiamato a curare la procedura e l'indicazione dell'indirizzo email da adoperare per esercitare il diritto di partecipazione al procedimento. Avvalendosi di tale indirizzo email, i partecipanti alla procedura potranno inviare documenti contenenti commenti o (quanto ai soli consiglieri) proposte alternative pertinenti la proposta iniziale, chiedendo al Presidente di metterle tra gli atti a disposizione del Consiglio di Amministrazione sì da poter essere da tutti i partecipanti conosciuti e consultati. La procedura deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dall'invio dell'ultimo documento (proposta iniziale, commento o proposta alternativa che sia) e, comunque, non oltre 20 (venti) giorni dal suo inizio. Per il computo dei termini si applicano i commi primo, terzo e quarto dell'art. 155 cpc.

La decisione in esito alla procedura viene adottata mediante sottoscrizione del documento contenente la proposta che si intende approvare e nel rispetto delle maggioranze di legge e di Statuto. La data della decisione è quella dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto. Le decisioni adottate devono essere trascritte e conservate sul libro dei verbali in uno con le altre deliberazioni collegialmente assunte.

ART. 21) RAPPRESENTANZA

All'organo amministrativo spetta la rappresentanza generale della società.

Esso ha quindi facoltà di compiere tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione soltanto degli atti di acquisto, vendita e costituzione di diritti reali anche di garanzia su immobili, che dovranno essere preventivamente deliberati dall'assemblea dei soci.

In caso di organo collegiale la rappresentanza è esercitata dal presidente del consiglio di amministrazione e dagli amministratori delegati nell'ambito della delega.

ART. 22) RIMBORSI E COMPENSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lett. a) del D.lgs. 112/2017 in relazione al divieto di distribuzione in forma indiretta degli utili e degli avanzi di gestione, non può essere riconosciuta agli amministratori la corresponsione di compensi individuali che non siano

proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Spetta all'assemblea dei soci determinare eventuali compensi individuali spettanti agli amministratori, in conformità a quanto sopra.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato. L'assemblea può inoltre assegnargli una indennità annuale e prevedere un trattamento di fine rapporto.

Art. 23) DIRITTO DI CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione secondo il disposto di cui all'art. 2476 secondo comma cod. civ.

Per esercitare tale diritto il socio deve inviare apposita richiesta al Consiglio di Amministrazione che determinerà la data di inizio della consultazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà pretendere che il professionista che assiste il socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.

La consultazione non potrà essere richiesta più di 3 (tre) volte l'anno, nonché dovrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro degli uffici amministrativi della o incaricati dalla società e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinario svolgimento dell'attività di detti uffici.

ART. 24) ORGANO DI CONTROLLO

In conformità all'articolo 10 del D.lgs. 112/2017, l'assemblea dei soci nomina un Organo di Controllo, monocratico (Sindaco Unico) o collegiale (Collegio Sindacale), avente i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c., e ne determina il compenso.

Per tutta la durata dell'incarico i membri dell'Organo di Controllo debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. e i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 18) del presente statuto. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza dell'interessato ovvero, in caso di Organo di Controllo collegiale, la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera b) del D.lgs. 112/2017, nel caso in cui la società superi due dei tre limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c.

ridotti della metà, spetta ai lavoratori della società nominare un componente dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo interno vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della società, quale impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 2 (attività di interesse generale), 3 (assenza di scopo di lucro), 4 (struttura proprietaria e disciplina dei gruppi), 11 (coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività) e 13 (lavoro nell'impresa sociale) del D.lgs. 112/2017.

L'Organo di Controllo attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come previsto dall'articolo 9, comma 2, del D.lgs. 112/2017. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 26) del presente statuto.

In conformità al disposto di cui all'articolo 10, comma 4, del D.lgs. 112/2017, l'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni e su determinati affari.

Articolo 25) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Anche indipendentemente dal superamento dei limiti sopra indicati, l'atto costitutivo o successivamente l'assemblea, può nominare un revisore legale o una società di revisione legale, ovvero può assegnare le funzioni di revisione legale dei conti all'organo di controllo, anche monocratico. In tal caso, il Sindaco (in caso di organo di controllo monocratico) ovvero tutti i membri del Collegio sindacale (in caso di organo di controllo collegiale) devono essere iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 26) COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico, composto da un numero variabile di componenti, secondo quanto volta a volta statuito

dall'assemblea o in seno all'atto costitutivo, tra i quali viene individuata la figura del Coordinatore, coadiuva l'Organo di Amministrazione nell'organizzazione dei corsi di formazione, dei convegni ed in generale delle manifestazioni culturali promosse dalla società.

Il Coordinatore del Comitato scientifico partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, potrà partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Scientifico.

ART. 27) ESERCIZI E BILANCI

Gli esercizi si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 dicembre 2023 (duemilaventitré).

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del progetto di bilancio di esercizio secondo le norme di legge e, in particolare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D. lgs. n. 112/2017, secondo le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. La redazione del bilancio di esercizio tiene altresì conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della società, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo e delle forme e modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

Il bilancio di esercizio viene approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura e depositato presso il Registro delle Imprese.

Qualora ricorrano particolari circostanze da motivare nella delibera del Consiglio di Amministrazione, il termine di approvazione del bilancio può essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 28) COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

In conformità all'art. 11, comma 4, lettera a) del D.lgs. 112/2017, i lavoratori partecipano nell'effettivo svolgimento delle attività societarie con le seguenti modalità di coinvolgimento:

- a) Nomina di un proprio rappresentante (anche eventualmente coincidente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione) avente diritto a partecipare, secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente statuto, alle riunioni dell'Assemblea dei soci riguardanti questioni incidenti direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi erogati dalla società;
- b) Organizzazione di incontri periodici, con cadenza almeno

annuale, tra il rappresentante dei lavoratori ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un amministratore da esso delegato, al fine di discutere delle condizioni di lavoro e qualità dei servizi.

Durante detti incontri saranno analizzati anche gli esiti dei sondaggi periodici svolti, con cadenza almeno annuale, da parte di tutti i lavoratori e volti a comprendere la verifica del gradimento delle condizioni di lavoro nonché a raccogliere eventuali proposte. Di tali incontri viene redatto apposito verbale, conservato presso la sede della società in apposito libro e il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne discute, ove ritenuto opportuno, in sede di Assemblea dei soci.

Gli utenti della società, ovverosia innanzitutto gli enti soci verso cui gli interventi e servizi sono diretti, partecipano e sono coinvolti alle decisioni della società tramite il Presidente del Consiglio di Amministrazione inviando ad esso ogni osservazione utile ai fini di una migliore erogazione di detti interventi e servizi.

Come previsto negli articoli 17 - Consiglio di Amministrazione e 24 - Organo di Controllo del presente statuto, in conformità all'art. 11, comma 4, lettera b) del D.lgs. 112/2017, qualora l'Impresa sociale superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. ridotti della metà, è prevista la nomina da parte dei lavoratori di almeno un componente sia del Consiglio di Amministrazione che dell'Organo di Controllo.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento. In ogni caso, come previsto dall'art. 13 D.lgs. 112/2017 la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della società non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro la società dà atto nel proprio bilancio sociale.

In conformità al riferito art. 13, comma 2, D.lgs. 112/2017, è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero di volontari impiegati, di cui la società tiene nota in apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

Art. 29) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina ai sensi dell'articolo 2487 c.c. le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

In caso di approvazione all'unanimità da parte di Assemblea nella quale siano rappresentati tutti i soci, il bilancio finale di liquidazione non è impugnabile e si ritiene approvato ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 2493

del c.c. indipendentemente dalla decorrenza del termine ivi indicato.

In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di quanto previsto dal D.lgs. 112/2017 (art.3, comma 3, lett. a) come richiamato all'art. 5 del presente statuto), è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e sviluppo delle imprese sociali di cui all'art. 16, comma 1, D.lgs. 112/2017.

Art.30) Trasformazione - Fusione - Scissione - Cessione
d'azienda

La trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. E' anche consentita la trasformazione della Società in Fondazione.

Gli atti di cui al comma precedente devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12 D.lgs. 112/2017 e degli atti e norme dagli stessi richiamati. L'organo amministrativo procede alla notifica prevista dall'articolo 12, comma 3 D.lgs. 112/2017 e dal D.M. 27 aprile 2018 n. 50, allegandovi tutta la documentazione ivi prescritta.

Art. 31) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, ivi comprese le misure fiscali e di sostegno economico, si fa riferimento alle norme previste dal D. Lgs. n. 112/2017 per le imprese sociali e dal codice civile per le società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

CLAUSOLE RELATIVE ALLA COSTITUZIONE

I) Il capitale sociale di euro 10.000 (diecimila) viene sottoscritto dai soci come segue:

A) "Centro per lo Sviluppo Creativo "Danilo Dolci" - ONLUS", una quota di euro 500 (cinquecento), pari al 5%;

B) Associazione "CESIE", una quota di euro 500 (cinquecento), pari al 5%;

C) Associazione "Danilo Dolci - Nuovo Futuro", una quota di euro 9.000 (novemila), pari al 90%.

II) La società sarà amministrata, per i primi tre esercizi e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025 (duemilaventicinque), da un Consiglio di Amministrazione nominato nelle persone di:

- Dolci Daniela, cui viene attribuita la carica di Presidente;

- Lombardo Giuseppe, Vice Presidente;
- Dolci Amico, componente.

I predetti accettano la carica, dichiarando non sussistere a proprio carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società, né di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

III) Viene nominato un Sindaco Unico, che resterà in carica per i primi tre esercizi e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025 (duemilaventicinque), nella persona del componente Sciortino Alessandro, iscritto nel registro dei Revisori Legali al n. 101273, dando atto che il medesimo ha comunicato in precedenza l'elenco degli incarichi di amministratore, sindaco o altri incarichi nell'ambito di organi di controllo, ricoperti presso altre società; al quale spetterà una retribuzione che viene fissata, per tutta la durata della carica, in un importo pari al minimo previsto dalla tariffa dei Dottori Commercialisti.

Il predetto accetta la carica, dichiarando che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità.

IV) La prima assemblea dei soci provvederà alla nomina dei nove componenti del Comitato Scientifico.

V) I componenti consegnano al nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne dà quietanza, un importo pari al 25% (venticinque per cento) del capitale rispettivamente sottoscritto:

A) Il "Centro per lo Sviluppo Creativo "Danilo Dolci" - ONLUS", versa l'importo di euro 125 (centoventicinque) mediante assegno circolare n. 3112781327-06 emesso oggi da Intesa SanPaolo di Palermo via Roma 10;

B) Associazione "CESIE", versa l'importo di euro 125 (centoventicinque) mediante assegno circolare n. 3112781326-05 emesso oggi da Intesa SanPaolo di Palermo via Roma 10;

C) Associazione "Danilo Dolci - Nuovo Futuro", versa l'importo di euro 2.250 (duemiladuecentocinquanta) mediante assegno circolare n. 4062420664-03 emesso oggi da Banca don Rizzo Credito Cooperativo agenzia di Balestrate.

VI) Ai fini di quanto previsto dall'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile i componenti dichiarano che la sede della società è in Palermo, attualmente in via Emerico Amari n. 32, presso la d.ssa Tiziana Pavone.

VII) Le spese del presente atto e consequenziali, per un importo globale approssimativo di euro 2.000 (duemila), sono a carico della società.


Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto e ne ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me notaio in nove fogli di cui occupa trentaquattro pagine intere e fin qui della trentacinquesima.

Copia conforme all'originale, compresi gli allegati A-B-C.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Palermo



allegato A
Ref 24006/7011



L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di settembre, si è riunito in collegamento virtuale il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci". Sono presenti: Amico Dolci -Presidente- ed i consiglieri Daniela Dolci, Giuseppe (detto Pino) Lombardo, La Fata Vito e il vice presidente Giuseppe Barone.

Il Presidente, constatato che tutto il Consiglio è collegato virtualmente, dichiara aperta la seduta in continuazione della riunione del Consiglio tenutasi il giorno 14.09.2022 ed invita il consigliere Lombardo a fare un breve riassunto relativamente all'incontro avuto con la notaio Letizia Russo e l'arch. Mariano Genovese.

Intervenendo il consigliere Lombardo informa i presenti che nell'incontro è stato verificato che c'è una particella del Borgo che, alcuni anni addietro, è stata frazionata, ma ancora non è stata fatta la relativa variazione al catasto dei terreni; inoltre alcune particelle del terreno del Borgo appartengono al demanio dello Stato. Per tale motivo la notaio propone che in fase di costituzione della S.R.L. senza scopo di lucro si proceda a cedere il Borgo in comodato d'uso e successivamente, quando saranno sistemati gli aspetti tecnici del Borgo, si farà il passaggio definitivo della proprietà del Borgo alla S.R.L..

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito:

Il Consiglio

all'unanimità accoglie favorevolmente la proposta di procedere alla costituzione della S.R.L. senza scopo di lucro dandole in una prima fase in comodato d'uso la proprietà del Borgo.

Continuando la seduta chiede ed ottiene la parola il vice presidente Barone il quale propone al Consiglio di procedere alla costituzione della S.R.L. senza scopo di lucro, prevedendo una partecipazione nella misura del 90% in favore dell'Associazione "Danilo Dolci - Nuovo Futuro", nella misura del 5% dell'Associazione "Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci" e nella misura del 5% all'Associazione "C.E.S.I.E.". Inoltre propone che il Presidente Amico Dolci faccia parte del Consiglio di Amministrazione della costituenda S.R.L. senza scopo di lucro. E' in ogni caso fondamentale che, oltre i ruoli che ciascuno sarà formalmente chiamato a svolgere, si operi tutti insieme, mossi da unità di intenti, per il raggiungimento di questo importantissimo obiettivo comune.


I consiglieri, condividendo le proposte del vice presidente Barone, si esprimono in maniera favorevole. Al che il Presidente, dando la propria disponibilità a fare parte del Consiglio di amministrazione della costituenda S.R.L., invita il Consiglio ad esprimersi in merito:

IL CONSIGLIO

All'unanimità di voti, espressi in forma palese

DELIDERA

1. Di accettare che l'Associazione "Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci" partecipi alla costituzione della S.R.L. senza scopo di lucro e di averne la quota del 5%;
2. Di accettare che il Presidente Amico Dolci faccia parte del consiglio di amministrazione della costituenda S.R.L.-.
3. Di convocare l'assemblea dei soci per informarli della costituzione della S.R.L. senza scopo di lucro



In continuazione di seduta il Presidente chiede se vi sono altri interventi.

Chiesta ed ottenuta la parola interviene Daniela Dolci la quale propone di concordare:

1. Incontri virtuali con Amico e Pino per pianificare incontri ed eventi in Svizzera;
2. Riunioni virtuali con Giuseppe Barone, Vito La Fata e se fosse possibile anche con Mauro per programmare Fundraising CH/EU/I;
3. Pianificare le fasi di ristrutturazione del Borgo con gli architetti e l'ingegnere Giammona;
4. Pianificare fin da ora il 100° anniversario della nascita di Danilo che ricorre il 28 giugno del 2024, da tenersi al Borgo.

In risposta a Daniela, Vito La Fata fa notare che Mauro non è la persona adatta per quanto riguarda il Fundraising in Italia, mentre ritiene che andrebbe bene La Rocca di Licata. Per tale motivo propone che sarebbe opportuno contattarlo ed avere una riunione virtuale tra lui, Daniela, Giuseppe Barone e La Rocca.

Relativamente alle altre proposte di Daniela il Consiglio si esprime favorevolmente.

Dopo di che non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

A. Dolci

IL SEGRETARIO

M. Russo

REPERTORIO N. *h 5798*

Attesto io Dott. Letizia Russo Notaio in Palermo con studio nella via Alcide De Gasperi n.189, che la presente copia fotostatica, composta da un foglio, è conforme alle pagine 12 e 13 del libro verbali del consiglio di amministrazione dell'Associazione denominata "CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI", con sede in Palermo, nella via Roma n. 94; libro regolarmente vidimato esibito da me notaio restituito alla parte interessata.

Palermo via Alcide de Gasperi n. 189
Palermo 15 novembre 2022



Allegato B' Ref 24006/7011



Il 17 settembre dell'anno 2022, alle ore 18.00, presso la sede operativa del CESIE sita in Palermo, in via Roma 94, si è riunito il Comitato Direttivo del CESIE per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- Partecipazione dell'Associazione CESIE alla costituzione della S.R.L. senza scopo di lucro e di averne la quota del 5%;

-Varie ed eventuali

Sono presenti il sig. Vito La Fata, la sig.ra Rita Giovanna Quisillo, il sig. Mauro Cardella, la sig.ra Silvia Ciaperoni e in collegamento online il sig. Daniele La Rocca.

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente dell'associazione, sig. Vito La Fata, il quale preso atto della regolarità della convocazione, dichiara la riunione validamente costituita, e nomina segretario la sig.ra Silvia Ciaperoni.

Si procede con il primo punto, e il Presidente prende la parola per illustrare la proposta di costituzione di una S.R.L. senza scopo di lucro allo scopo di recuperare il Borgo Di Dio dove si è svolta buona parte dell'attività di Danilo Dolci, prevedendo una partecipazione nella misura del 5% all'Associazione CESIE. Dopo approfondito dibattito, il consiglio approva all'unanimità la proposta e decide di procedere alla costituzione della S.R.L. senza scopo di lucro dandole in una prima fase in comodato d'uso la proprietà del Borgo.

Al secondo punto il Consiglio decide di convocare l'assemblea dei soci allo scopo di informarla di tale partecipazione.



Viene sciolta l'assemblea a seguito della lettura e approvazione unanime del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Silvia Ciaperoni

IL PRESIDENTE

Vito La Fata




REPERTORIO N. 45796

Attesto io Dott. Letizia Russo Notaio in Palermo con studio nella via Alcide De Gasperi n.189, che la presente copia fotostatica, composta da un foglio, è conforme alla pagina 35 del libro verbali del comitato direttivo dell'Associazione denominata "CESIE", con sede in Trappeto, nella via Benedetto Leto n. 1; libro regolarmente vidimato esibitomi e da me notaio restituito alla parte interessata.

Palermo via Alcide de Gasperi n. 189

Palermo 15 novembre 2022



Allegato C' Ref 24006/2011

Riunione di Consiglio dell'Associazione "Danilo Dolci Nuovo futuro"

L'anno duemilaventidue il giorno 27 del mese di Ottobre, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "Danilo Dolci Nuovo Futuro" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Costituzione di una Società a responsabilità limitata impresa sociale senza scopo di lucro, ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112;
- 2) Definizione del capitale sociale della Società di cui al superiore punto 1);
- 3) Definizione della quota di partecipazione al capitale sociale della costituenda S.R.L. senza scopo di lucro;
- 4) Presa d'atto delle Associazioni "Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci" e "C.E.S.I.E.", ad aderire alla costituzione di una Società a responsabilità limitata senza scopo di lucro con la partecipazione di una quota di capitale sociale pari al 5%;
- 5) Ammissione soci
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti: la Presidente Daniela Dolci, il Vice Presidente Amico Dolci, la consigliere Libera Dolci. E' altresì presente il segretario Giuseppe Lombardo.

La presidente dato atto che il Consiglio è presente nella sua integrità, dichiara aperta la seduta e passa a trattare il primo punto dell'ordine del giorno. Ricorda ai presenti che a seguito dei diversi incontri informali avuti sia con i componenti del Consiglio, ma anche con i soci della nostra Associazione, relativamente alla necessità di intervenire alla ristrutturazione del Centro di Formazione del Borgo di Trappeto, è maturata l'idea di procedere alla costituzione di una Società a responsabilità limitata-impresa sociale senza scopo di lucro, ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112, avente ad oggetto la promozione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, quali l'organizzazione di corsi di formazione, convegni, conferenze, congressi, mostre, concerti, visite culturali, viaggi di studio e seminari, con riguardo alle discipline attinenti lo sviluppo territoriale, la pianificazione dal basso, la sociologia, le relazioni internazionali (con particolare attenzione al bacino del Mediterraneo), studi sulle metodologie di perseguimento e conservazione della pace e sulla risoluzione nonviolenta dei conflitti, filosofia, scienze dell'educazione, letteratura, musica, pittura ecc., il tutto con un taglio culturale ispirato alla promozione e diffusione dell'opera, del pensiero, della metodologia e della filosofia di Danilo Dolci, e che a tal fine potrà anche curare la gestione, la conservazione e la valorizzazione degli immobili, con relative accessioni e pertinenze, utilizzati a partire dagli anni Cinquanta del Novecento da Danilo Dolci e dai suoi collaboratori, posti in località denominata "Contrada Piano di Trappeto, intesa Serro".

A detta società spetterà il compito di reperire da sponsor privati e Istituzioni i fondi necessari alla ristrutturazione del Centro di Formazione del Borgo. Ricorda altresì che negli incontri avuti anche con i Presidenti delle associazioni: "Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci" e "CESIE", con cui ha parlato ampiamente dell'iniziativa di procedere alla costituzione di una S.R.L. senza scopo di lucro ha avuto la loro condivisione di andare in questa direzione. Continuando, la Presidente, fa presente al Consiglio che anche i presidenti delle citate associazioni condividevano l'idea di procedere alla costituzione di una S.R.L. Per tale motivo, la Presidente prona al consiglio di coinvolgere ed invitare le su citate Associazioni a partecipare alla costituzione di una S. R. L. senza scopo di lucro.

A turno, chiesta ed ottenuta la parola intervengono: il vice presidente Amico Dolci e la consigliera Libera Dolci. Entrambi si dichiarano favorevoli di procedere alla costituzione di una S.R.L. senza scopo di lucro, per raccogliere fondi anche in Svizzera dove il "Centro Studi ed Iniziative per la Piena Occupazione" aveva un Comitato che ha sostenuto il lavoro di Danilo fino alla data della sua scomparsa; di coinvolgere, altresì, le associazioni "Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci" e "CESIE".

Prende la parola il Presidente che illustra agli intervenuti la richiesta di ammissione a socio della signora Sandrina Luna Grupp.

A questo punto la Presidente invita il Consiglio a votare sui punti posti all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO

Con voto unanime favorevole espresso in forma palese per alzata di mano


DELIBERA

1) di procedere alla costituzione di una "S.R.L. senza scopo di lucro" -impresa sociale ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112; e di autorizzare la Presidente Daniela Dolci a fare quanto necessario per la costituzione della su citata S.R.L. ;

2) a) di autorizzare la Presidente Daniela Dolci a partecipare alla costituzione della su citata S.R.L. il cui capitale sociale sarà di € 10.000 (diecimila);

b) di sottoscrivere la propria quota di capitale sociale della su citata "S.R.L. senza scopo di lucro" per un importo complessivo di € 9.000,00 (novemila);

c) di stabilire che nel momento della costituzione della società dovrà essere versata una quota pari al 25% del capitale sociale della S.R.L., per un importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento);



d) che pertanto, all'atto della costituzione della società, l'importo spettante alla nostra associazione sarà di versare il 25%, cioè € 2.250;

e) di dare mandato al Presidente dell'Associazione per compiere quanto necessario per il perfezionamento dell'atto costitutivo, per approvarne tutte le clausole, nominare i componenti degli organi sociali e del Comitato Scientifico, e fare tutto quant'altro necessario o ritenuto opportuno

3) di prendere atto che le Associazioni: "Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci" e "C.E.S.E.", hanno aderito alla costituzione di una "S.R.L. senza scopo di lucro", con la sottoscrizione, rispettivamente, di una quota di capitale sociale pari al 5% (€ 500 - cinquecento-) dell'intero capitale sociale della S.R.L. pari a €. 10.000,00 (diecimila). L'importo spettante a ciascuna delle due associazioni da versare in occasione della stipula dell'atto costitutivo, sarà rispettivamente di € (€ 125);

4) di ammettere socio dell'associazione la signora Sandrina Luna Grupp.

Dopo di che non essendovi altro da deliberare e non chiedendo nessuno la parola, la Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



REPERTORIO N. 45797

Attesto io Dott. Letizia Russo Notaio in Palermo con studio nella via Alcide De Gasperi n.189, che la presente copia fotostatica, composta da due fogli, è conforme alle pagine 1, 2 e 3 del libro verbali del consiglio di amministrazione dell'Associazione denominata "Danilo Dolci - Nuovo Futuro" con sede in Trappeto, nella contrada Piano Trappeto, Borgo di Dio s.n.c.; libro regolarmente vidimato esibitomi e da me notaio restituito alla parte interessata.

Palermo via Alcide de Gasperi n. 189

Palermo 15 novembre 2022

